

# I controlli nell'area dei servizi

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## SERVIZI PUBBLICI LOCALI: DEFINIZIONE


art. 112 del  
TUEL 267/00

- sono “servizi pubblici locali” quelli “aventi per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

Giurisprudenza  
amministrativa

- attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico-sociale, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI



Per “servizio pubblico” si intende quindi qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi" (vedi tra l'altro Cons. di Stato n. 2605/2001).

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## Sotto il profilo soggettivo

l'attività si qualifica dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

Servizi pubblici  
a rilevanza  
economica

Servizi pubblici  
non a rilevanza  
economica

la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica (Libro Verde sui servizi di interesse generale)

le norme sulla concorrenza si applicano solamente alle attività economiche (Libro Verde sui servizi di interesse generale)

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

Non è agevole stabilire come distinguere in concreto un servizio in base alla sussistenza o meno di rilevanza economica.

Il criterio è quello del riferimento al mercato: indicatore principale della rilevanza economica del servizio il requisito della (anche solo potenziale) esistenza di concorrenza di privati nella sua erogazione

La valutazione in termini di rilevanza economica del servizio pubblico relativo può essere effettuata esclusivamente dall'Ente, che ne conosce sia i costi, sia i margini di copertura degli stessi ad opera dei corrispettivi erogati dagli utenti

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## DEFINIZIONE SERVIZI STRUMENTALI

- ◉ Possono definirsi **strumentali** quei servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- ◉ Le società strumentali sono quindi strutture costituite per svolgere attività rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività. Questi servizi sono caratterizzati dalla bilateralità dei rapporti (ente locale - gestore) a differenza del rapporto trilaterale che caratterizza il servizio pubblico (ente locale, gestore, utente).
- ◉ L'inquadramento di un servizio nel genus dei servizi pubblici (a rilevanza economica) o dei servizi strumentali, naturalmente, assume particolare importanza ai fini della disciplina applicabile (art.13 del D.L. n. 223/2006 oppure articolo 4 D.L. n. 138/2011)
- ◉ La disciplina ha oscillato sfavorendo ora i servizi pubblici locali ora i servizi strumentali.
- ◉ Attualmente quelli destinati alla chiusura dalla legge sullo spending review sono gli enti strumentali

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## LE PARTECIPATE

- ◉ Negli ultimi anni si è sviluppato il fenomeno legato alla costituzione di organismi partecipati (così definiti dalla Corte dei conti) da parte degli Enti Locali:
  - Istituzioni
  - Fondazioni
  - aziende speciali
  - consorzi
  - società di capitale
  - ecc
- ◉ numerosi sono stati gli interventi del Legislatore, per porre alcuni vincoli e per arginarne la continua proliferazione.
- ◉ Le gestioni di servizi pubblici locali affidate ai predetti organismi esterni, hanno sempre un impatto, positivo o negativo, sugli equilibri sostanziali dell'Ente.



# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## IL FENOMENO DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE

- ◉ **Affidamenti in house** (o *in house providing*) il committente pubblico, derogando al principio di carattere generale dell'evidenza pubblica, in luogo di procedere all'affidamento all'esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio, e cioè all'interno, all'esecuzione delle stesse attribuendo l'appalto o il servizio di cui trattasi ad altra entità giuridica di diritto pubblico mediante il sistema dell'affidamento diretto c.d. *in house providing*, ossia senza gara [PRESCINDONO DALLE REGOLE SULLA CONCORRENZA]
- ◉ La scelta tra il sistema dell'affidamento della prestazione mediante gara pubblica e l'opposto modello dell'affidamento in house è preceduto dalla comparazione degli obiettivi pubblici che si intendono perseguire e delle modalità realizzative avuto riguardo ai tempi necessari, alle risorse umane e finanziarie da impiegare ed al livello qualitativo delle prestazioni in base ai principi di economicità ed massimizzazione dell'utilità per l'Amministrazione (sistema anglosassone del c.d. "*Best Value*").
- ◉ Il sistema degli affidamenti in house - in quanto derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica - si pone in contrasto con i principi generali stabiliti dal Trattato Istitutivo delle Comunità Europee a tutela della concorrenza e del mercato e a presidio della garanzia di massima trasparenza in materia di affidamento e stipulazione di contratti pubblici, nonché con i principi e le norme dell'ordinamento nazionale in tema di imparzialità, trasparenza, efficienza, e efficacia dell'azione amministrativa.

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

- ◉ la Corte di Giustizia e il legislatore nazionale hanno definito i confini all'interno dei quali l'affidamento può ritenersi ammissibile.
- ◉ Le condizioni necessarie affinché si possa derogare alla gara pubblica, secondo il tradizionale insegnamento della sentenza del 18 nov. 1999 della corte di Giustizia, c.d. "*Sentenza Teckal*" sono:
  - l'esercizio da parte dell'ente committente, sul soggetto affidatario, di un "**controllo analogo**" a quello che esercita sui propri servizi;
  - la necessità che il soggetto affidatario realizzi la **parte più importante della propria attività con l'ente committente** (o gli enti se son più di uno) che la controlla.
- ◉ Con tale pronuncia la Corte di Giustizia, non solo ha delineato i limiti del ricorso all'affidamento in questione, ma ha implicitamente fornito la soluzione normativa dell'istituto de quo.
- ◉ Con riferimento, infatti, all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, l'art. 113 ("*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*") del D. lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), come da ultimo modificato dal D.L. n. 269/2003, prevede al comma 5 che la titolarità del servizio sia attribuita - oltre che società di capitali scelte attraverso gare ad evidenza pubblica ed attraverso società miste il cui socio privato sia scelto con gara - anche a "*società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*".

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## I controlli sulle società partecipate: novità DL 174/2012

CORTE DEI CONTI		TRIBUNALE
<p>La Corte dei Conti con deliberazione n. 903/2012/INPR del 9 novembre 2012 della sez. controllo per il Veneto, nel fornire indicazioni agli Enti locali della Regione per la verifica del bilancio di previsione 2012 alla luce del DL 174/2012, ha proposto un'interpretazione "largamente estensiva" del nuovo art. 147 quater del TUEL, sostenendo che gli obblighi di controllo ivi previsti devono essere sin d'ora osservati da tutti gli Enti locali, non già in base a un espresso dettato normativo, bensì in ragione delle incombenze che gravano sull'Ente, per il solo fatto di essere socio pubblico del relativo organismo partecipato.</p> <p>Lo scopo di tale monitoraggio, secondo la magistratura contabile veneta, è quello di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente, e presuppone in re ipsa un'azione preventiva di verifica e controllo, da parte del Comune, in merito alle attività svolte dalla società.</p>	<p>La Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per il Lazio con deliberazione n.25/2013, ha ritenuto che l'indicazione di obiettivi gestionali a società partecipata sia fortemente condizionata dalla misura della partecipazione concludendo che:</p> <p><i>"In ogni caso l'effettività dei controlli dipende dal sistema complessivo di governance, alla realizzazione del quale sembrano essere preordinate le norme analizzate e le cui caratteristiche dipendono in larga parte dalla misura della partecipazione dell'Ente alla società, riducendosi al minimo nel caso di partecipazione polverizzata ed espandendosi fino all'estremo nel caso del controllo analogo sulle società in house".</i></p>	<p>Recentemente il Tribunale di Palermo ha escluso la fallibilità di una società per azioni, in quanto società affidataria di servizi pubblici in house.</p> <p>Il rigetto dell'istanza di fallimento evidenzia una grave responsabilità dell'ente locale, socio unico, cui spettava la direzione e il coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 c.c.</p> <p>L'impossibilità di considerare la società pubblica alla stregua degli imprenditori che esercitano attività commerciale la esclude dall'applicazione dell'art.1, comma 1 della legge fallimentare.</p>

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

**I debiti dell'organismo partecipato potrebbero perciò gravare sull'ente pubblico locale, che dovrebbe valutare come deliberarne la copertura, con un evidente rischio di aggravare il bilancio comunale.**

A rafforzamento del principio la citata Sezione veneta della Corte dei Conti rileva che gli obblighi di controllo in capo all'Ente locale socio “assumono particolare importanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, che, soprattutto se reiterati, impongono all'Ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare), a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici

Il principio può valere sia per le società strumentali ex art.13 del d.l. 223/2006, sia per quelle che gestiscono “in house” servizi pubblici locali a rilevanza economica

I creditori sociali di società non fallibili possono agire immediatamente verso l'ente pubblico socio per attività di direzione e coordinamento ex art.2497 del c.c., responsabilità che resterebbe comunque ferma ove la società fosse considerata fallibile con la differenza che, in tal caso, i terzi dovrebbero attendere la chiusura della procedura concorsuale per attivare l'art.2497 del codice civile

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## OBBLIGHI

### SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE - GIA' OPERATIVE

ART 3 BIS DL 138/2011 COME MODIFICATO DAL DL 1/2012 ART 25

#### SPESE PERSONALE

Le società affidatarie in house adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori

#### ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni

Art. 8 D.L. 98/2011 convertito dalla L. 111/2011 PUBBLICITA' SUL SITO ELENCO PARTECIPAZIONI E

#### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA:

Gli organismi pubblici inseriscono sul sito l'elenco delle società di cui detengono [direttamente o indirettamente] quote di partecipazione anche minoritaria l'entità, una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio

DLGS 190/2012 E 33/2013

#### TRASPARENZA

ART 1 DLGS 190/2012 Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art 1 c 2 D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## OBBLIGHI

### **SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE - NON OPERATIVE**

#### **ART 3 BIS DL 138/2011 COME MODIFICATO DAL DL 1/2012 ART 25**

Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 18 comma 2 bis del D. L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133.

L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno



# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## Articolo 147-quater *Controlli sulle società partecipate non quotate*

- ◉ 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- ◉ 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'*articolo 170, comma 6*, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- ◉ 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- ◉ 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
- ◉ **5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## I CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE:

- verifica del rispetto dei vincoli normativi sulla costituzione, organizzazione e gestione degli organismi partecipati e del loro mantenimento;
- verifica del rispetto del contratto di servizio e degli obiettivi fissati a motivazione dell'esternalizzazione;
- verifica del rispetto delle regole contabili nei rapporti fra Ente ed organismi partecipati;
- verifica del riflesso delle gestioni indirette sugli equilibri finanziari anche prospettici dell'Ente;
- verifica del rispetto delle regole fiscali;
- verifica della circostanza che le operazioni con gli organismi partecipati non siano elusive del patto di stabilità.



# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

- ◉ Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui all'art. 239 del Tuel l'Organo di revisione rilascia pareri in merito alla proposta di costituzione di società, alle modifiche statutarie e altre operazioni straordinarie. (la Corte dei conti con delibera 2/92, ha precisato che la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria deve essere svolta sull'intera gestione diretta ed indiretta dell'Ente).
- ◉ L'Organo di revisione deve esprimere un parere di coerenza, attendibilità e congruità sul bilancio di previsione e relativi allegati. Tra gli allegati al bilancio l'art.172 del Tuel prevede "le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce".

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## BREVE ANALISI SUI CONTROLLI

### - Costituzione

- ◉ Verifica sussistenza autorizzazione del Consiglio Comunale ex art. 42 comma 2 lett.e Tuel;
- ◉ Verifica sussistenza:
  - motivazioni e indicazioni degli interessi pubblici perseguiti;
  - atto costitutivo e statuto della costituenda società;
  - piano industriale (o *business plan* almeno triennale) alla base di un'analisi della convenienza economica della costituzione stessa.

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## Verifiche dell'Organo di revisione sulla costituzione ed il mantenimento delle partecipazioni

Verificare:

- il rispetto dell'art. 14, comma 32, D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni:
- ◉ i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti non possono detenere partecipazioni societarie. Sono escluse le società, già costituite, che al 31.12.2012 (termine anticipato dal D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito nella Legge 14.09.2011, n. 149) conseguiranno utili negli ultimi tre esercizi;
- ◉ i comuni con popolazione da 30.000 a 50.000 abitanti possono detenere una partecipazione societaria;
- ◉ tali limiti non si applicano alle società a partecipazione paritaria o proporzionale costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;
- ◉ che la forma societaria, l'entità della partecipazione ed i servizi affidati siano compatibili con le norme statutarie dell'Ente;
- ◉ se la stessa attività è già esercitata direttamente o indirettamente da altri organismi partecipati dall'Ente;
- ◉ che per la costituzione sono state rispettate le procedure previste dai regolamenti dell'Ente;
- ◉ che le previsioni di business plan siano conciliabili con le previsioni annuali e pluriennali dell'Ente;
- ◉ che l'ente locale qualora intenda attribuire diritti di esclusiva (ipotesi normale per i servizi a "a rete") abbia provveduto alla indagine di cui si è detto sopra adottando la delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed i benefici derivanti dal mantenimento del regime di monopolio (riferimento punto 19 lett. C);
- ◉ Il rispetto del divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e qualsiasi natura giuridica che esercitino una o più funzioni fondamentali e amministrative [art.9 D.L. 95/2012]

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

## Verifiche dell'Organo di revisione sui contratti di servizio

- ◉ Il contratto di servizio ( già detto convenzione, disciplinare di concessione, contratto di programma) , è lo strumento principale della regolazione dell'attività di gestione dei servizi pubblici locali.
- ◉ Il controllo dell'Organo di revisione dell'ente locale sui contratti di servizio, sia nella fase genetica che nella sua attuazione, rientra senza dubbio nella funzione ad essi attribuita dal Tuel di collaborazione con l'organo consiliare e di vigilanza sulla attività contrattuale.
- ◉ L'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 4 co. 16 D.L. 138/2011, verifica il rispetto del contratto di servizio per le società in house e partecipate dall'ente locale nonché ogni suo eventuale aggiornamento e/o modifica secondo le modalità definite dallo Statuto dell'ente.
- ◉ L'espressione “vigilanza” anziché “controllo” comporta che l'attività dell'Organo di revisione debba essere continua e non riguardare solamente l'esame formale ed occasionale dei documenti. A questo fine i revisori sono legittimati a richiedere informazioni e chiarimenti anche agli amministratori e sindaci delle società partecipate e sono tenuti a riferire tempestivamente all'Organo consiliare di eventuali inadempimenti.
- ◉ Infine sempre in ambito di costituzione di società o enti, l'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, deve asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

**Verifiche dell'Organo di revisione: limiti, compensi e interdizione dell'organo amministrativo nelle società non quotate e adempimenti comunicativi**

- ◉ L'Organo di revisione deve verificare che siano state rispettate le seguenti norme in merito alla composizione, ai compensi ed alle cause di interdizione dei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate:
- ◉ l'organo amministrativo delle società partecipate totalmente, anche indirettamente, da Enti Locali non può essere composto da più di tre componenti elevabile a cinque componenti se la società ha un capitale sociale superiore a due milioni di euro. Nel caso di società a partecipazione mista, il numero dei componenti designati dal socio pubblico non può essere superiore a cinque. (art. 1, comma 729, L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- ◉ il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, delle società a totale partecipazione di comuni o province e loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., non può essere superiore, rispettivamente, al 70% e al 60% dell'indennità spettante al sindaco o presidente della provincia ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni (art. 1, comma 725, L. 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 61, commi 12 e 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133).

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

- ◉ Nelle società a totale partecipazione di più Enti Locali i compensi all'organo amministrativo devono essere calcolati tenendo conto dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico che detiene la partecipazione maggioritaria ossia, in caso di partecipazioni paritarie, l'indennità di importo maggiore tra le quelle spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici (art. 1, comma 726, L. 27 dicembre 2006, n. 296). Nelle società a partecipazione mista di Enti Locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi possono essere elevati in proporzione alla partecipazione dei soggetti "privati" nella misura:
  - ◉ o dell'1% ogni 5% di partecipazione dei soggetti privati quando la quota di partecipazione pubblica è pari o superiore al 50%;
  - ◉ o del 2% ogni 5% di partecipazione dei soggetti privati quando la quota di partecipazione pubblica è inferiore al 50% (art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2006, n. 296). Vengono, inoltre, riconosciuti al presidente e ai componenti dell'organo amministrativo i rimborsi spese e le indennità previsti dall'articolo 84 del L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 727, L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- ◉ è vietata la corresponsione di emolumenti all'amministratore di un Ente Locale componente dell'organo amministrativo di società di capitali partecipate dallo stesso Ente Locale (art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296). Il divieto è esteso a tutte le cariche elettive dell'Ente Locale, per qualsiasi incarico conferito compresa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo; è possibile erogare un gettone di presenza per un importo non superiore ad euro 30 (art. 5, comma 5, D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122);



# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

- ◉ il compenso degli organi di amministrazione e di controllo nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria direttamente e indirettamente dagli Enti Locali è ridotto del 10% a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva all'entrata in vigore della norma (art. 6, comma 6, Decreto L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122);
- ◉ gli incarichi svolti da dipendenti statali nei collegi e negli organi di amministrazione di società ed enti partecipati non determinano pagamenti extra in quanto l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente e i compensi sono corrisposti direttamente a detta amministrazione e confluiscono nel trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. Tale divieto si applica agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della norma (art. 6, comma 4, D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122);
- ◉ oltre a quanto previsto dall'art. 2382 del Codice Civile, non possono essere nominati amministratori di società a capitale pubblico totale o parziale i soggetti che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti analoghi incarichi, abbiano chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi (art. 1, comma 734, L. 27 dicembre 2006, n. 296). Inoltre, per le società pubbliche che hanno per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, non possono essere nominati amministratori di società partecipate da Enti Locali coloro che (esteso anche al coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, consulenti e collaboratori) nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore negli Enti Locali, di cui all'art. 77, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti i responsabili degli uffici o dei servizi degli enti locali e di altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali (art. 4, commi 19 e 20, D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito nella Legge 14.09.2011, n. 149 ).

# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

Inoltre l'Organo di revisione deve verificare:

- ◉ che siano inseriti nell'albo pretorio e sito internet dell'Ente Locale che controlli totalmente o parzialmente società di capitali, gli incarichi di amministrazione nelle stesse società e i relativi compensi, con aggiornamento semestrale dei dati;
- ◉ che sia inserito nel sito istituzionale dell'Ente Locale l'elenco delle società in cui detiene, direttamente e indirettamente, quote di partecipazioni anche minoritaria da cui si evincano i collegamenti tra l'Ente e l'organismo e le società ovvero tra le società controllate, attraverso una rappresentazione grafica, e sia indicato se le società hanno raggiunto il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio;



# I CONTROLLI NELL'AREA DEI SERVIZI

Infine per la trasparenza contabile (art. 6 d.l. 95/2012, conv. l. 135/2012)

## I crediti e debiti verso partecipate:

- ◉ dall'esercizio finanziario **2012**, **Comuni e Province** allegano al rendiconto della gestione una **nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti** tra l'ente e le società partecipate, **asseverata dai rispettivi organi di revisione**
- ◉ la nota evidenzia analiticamente e motiva **eventuali discordanze**, in presenza delle quali l'ente adotta senza indugio, e comunque entro l'esercizio in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie